



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
SETTORE: URBANISTICA - AMBIENTE



Prot. n. 123 del 03.01.2020

PROVVEDIMENTO DEL SINDACO N. 2 del 03.01.2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER MESSA IN SICUREZZA E RIMOZIONE PERICOLO IMMOBILE SITO IN MONTEGIORGIO IN C.DA SAN ZENONE DISTINTO CATASTALMENTE AL FOGLIO 3 CON LA PARTICELLA 100

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

L'articolo 54 del decreto legislativo 267/2000, comma 4 E 4bis riconosce al Sindaco la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti, "..... nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione..... 4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione....."

RICHIAMATA la nota del 01.01.2020 del ministero dell'Interno "Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della difesa Civile Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Fermo" assunta al nostro protocollo in data 02.01.2020 con il numero 57 è stato segnalato che a seguito di un incendio l'immobile sito in Montegiorgio in frazione di Alteta C.da San Zenone, 9 presenta dissesti strutturali con crollo parziale del solaio posto tra il piano terra ed il primo piano;

VISTO che l'immobile come sopra identificato e distinto al Catasto fabbricati del comune di Montegiorgio al foglio 3 con la particella 100 categoria A/3 sub 2 e 3 è di proprietà del sig. **BASTIANELLI ANDREA** nato a Montegiorgio il 09.06.1957 e residente in Montegiorgio in C.da San Zenone 6/A;

PRESO ATTO che i rischi evidenziati nel verbale dei Vigili del Fuoco riguardano l'inagibilità della intera struttura dell'immobile e che pertanto al fine di ripristinare l'agibilità dello stesso è necessario provvedere ad una attenta verifica di tutte le strutture presenti da parte di professionista abilitato a tale scopo, predisporre una adeguata progettazione per l'esecuzione dei lavori necessari per ripristinare l'agibilità dell'immobile;

CONSIDERATO, inoltre, che in attesa di tale verifiche è vietato l'uso e l'accesso a tale immobile da parte di cose e persone al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità;

RITENUTO che la situazione sopra descritta legittima l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente, adottata in forza dei poteri di cui all'art. 54, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ordinando al sig. **BASTIANELLI ANDREA** nato a Montegiorgio il 09.06.1957 e residente in Montegiorgio in C.da San Zenone 6/A disponendo di provvedere ad una attenta verifica di tutte le strutture presenti da parte di professionista abilitato a tale scopo, predisporre una adeguata progettazione per l'esecuzione dei lavori necessari per ripristinare l'agibilità dell'immobile;

RITENUTO, altresì di prescindere dalla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, sussistente ragione di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, così come previsto dall'art. 7 della L.241/90 e s.m.i.;

per tutto quanto sopra esposto e motivato,

con la presente

ORDINA

Ai sensi della normativa sopra richiamata e qui data per integralmente riportata al sig.

GB/gb

COMUNE DI MONTEGIORGIO - P.za Matteotti, 33 - 63833 Montegiorgio

Tel. 049/20441 - P.N.A. 049/204415 - Fax 049/204421 - Fax 049/204209

Orario di apertura al pubblico: Lunedì - Mercoledì - Venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 - Sabato dalle ore 9:30 alle ore 12:30

Responsabile del Settore: geom. Giorgio Benni

Web: www.comune.montegiorgio.fm.it - P.E.C. urbanistica.comune.montegiorgio@comune.montegiorgio.fm.it

mail: giorgio.benni@comune.montegiorgio.fm.it - giulia.cascelieri@comune.montegiorgio.fm.it - sakrja.luchetti@comune.montegiorgio.fm.it



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
SETTORE URBANISTICA - AMBIENTE



BASTIANELLI ANDREA nato a Montegiorgio il 09.06.1957 e residente in Montegiorgio in C.da San Zenone 6/A

- 1) **IL DIVIETO** di utilizzo dell'immobile, sito in Montegiorgio in C.da San Zenone, 9 distinto al Catasto fabbricati del comune di Montegiorgio al foglio 3 con la particella 100 categoria A/3 sub 2 e 3 a cose e persone e al fine di ripristinare l'agibilità dell'immobile è necessario provvedere ad una attenta verifica di tutte le strutture presenti da parte di professionista abilitato a tale scopo e predisporre una adeguata progettazione per l'esecuzione dei lavori necessari per ripristinare l'agibilità dell'immobile;

COMUNICA

- Che ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge n. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il Geom. Giorgio Benni per presa visione degli atti del procedimento, depositati presso il Servizio Urbanistica e Ambiente P.zza Matteotti, 33, nei giorni di apertura al pubblico;
- Che il presente provvedimento assolve anche le finalità di comunicazione previste dagli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990 per le successive fasi;
- Che ai sensi dell'art. 10 lettera b) della legge n. 241/1990 i soggetti nei cui confronti si procede possono presentare memorie scritte e/o documenti entro 10 giorni dalla notifica della presente ordinanza;

DISPONE

Copia della presente ordinanza sia immediatamente trasmessa, per i provvedimenti di competenza a:

1. Alla Prefettura di Fermo;
2. Al Ministero dell'Interno "Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della difesa Civile Comando Provinciale dei Vigile del Fuoco di Fermo"
3. Alla Polizia Municipale di Montegiorgio -Sede-

L'Ufficio di Polizia Municipale, effettuerà le verifiche di competenza per il rispetto della presente ordinanza.

AVVERTE

Che l'inottemperanza al presente provvedimento, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge n. 257/1992, costituisce violazione dell'art. 650 del Codice Penale;

Contro il presente atto può essere presentato, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di notifica, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, nei modi e termini di cui all'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ed ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n° 241, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
Michela Orseni